

Articolo 24

## Lavoro compensativo

(art. 11 in relazione con gli art. 15, 15a, 18, 20 e 20a LL)

<sup>1</sup> La compensazione delle ore di lavoro perse, disposta dall'articolo 11 della legge, dev'essere effettuata immediatamente prima o dopo la perdita di lavoro entro un periodo di 14 settimane al massimo, a meno che il datore di lavoro e il lavoratore convengano un termine più lungo, che non deve però superare 12 mesi. Le ore non lavorate per le feste di Natale e Capodanno sono considerate come un unico insieme.

<sup>2</sup> Il lavoro compensativo può essere svolto solo in quanto esso non provochi un sorpasso della durata legale del lavoro giornaliero.

<sup>3</sup> Non sono considerate ore di lavoro perse né i periodi di riposo legali né i periodi di riposo compensativi; essi non possono pertanto essere compensati né anteriormente né posteriormente.

### Premessa

Le disposizioni fondamentali relative al lavoro compensativo sono contenute nell'articolo 11 LL. Tale articolo stabilisce in particolare in quali casi le ore di lavoro perse possono essere così compensate. Il lavoro compensativo non può essere utilizzato per compensare fluttuazioni del carico di lavoro all'interno di un'azienda. Esso non costituisce una base per i modelli di orari di lavoro flessibili annuali. Tali modelli servono a ridurre il tempo di lavoro nei periodi in cui il carico di lavoro è ridotto per poter impiegare rapidamente le riserve di ore di lavoro quando il lavoro aumenta (e viceversa). Essi si distinguono dal principio del lavoro compensativo nella misura in cui la durata, la mole e il momento dell'eventuale perdita di lavoro non possono essere determinati in anticipo. Inoltre, i lavoratori sono maggiormente sollecitati in quanto vengono a sapere solo con breve anticipo quando devono con certezza lavorare di più o di meno. In caso di lavoro compensativo secondo l'articolo 11 LL, i giorni di lavoro persi sono generalmente noti in anticipo per tutto l'anno e il lavoro supplementare previsto è ripartito su un più lungo arco di tempo o perlomeno è reso noto molto prima. Per far fronte a sovraccarichi di lavoro a breve termine, la legge prevede la

prestazione di lavoro straordinario che, con il consenso del lavoratore, può essere compensata mediante un corrispondente congedo. La quantità di lavoro straordinario che può essere prestato è delimitata in modo chiaro da relative norme legislative. Queste severe disposizioni non possono essere eluse con una pretesa applicazione delle norme sul lavoro compensativo.

### Capoverso 1

La compensazione delle ore di lavoro perse dev'essere effettuata prima o dopo la perdita di lavoro entro un periodo di 14 settimane. Il datore di lavoro e il lavoratore possono convenire un termine più lungo, che non deve però superare i 12 mesi.

La compensazione deve quindi avvenire entro un termine limitato onde evitare un accumulo di prestazioni compensative e quindi un affaticamento dei lavoratori. Non bisogna tuttavia dimenticare che proprio una compensazione a scadenze troppo brevi, soprattutto se protratta per diversi giorni, può comportare un eccessivo affaticamento dei lavoratori. La soluzione migliore è spesso di ripartire sull'intero arco dell'anno le ore compensative note in anticipo.

## Capoverso 2

Il lavoro compensativo consente di prolungare la durata massima della settimana lavorativa. Devono però essere obbligatoriamente osservate le prescrizioni sulla durata massima della giornata lavorativa (ad es. per il lavoro notturno).

## Capoverso 3

Sono considerate ore di lavoro perse che possono essere compensate le ore durante le quali normalmente si sarebbe lavorato e che, secondo l'articolo 11 LL, sono state accordate eccezionalmente oltre ai giorni di riposo, ai giorni festivi parificati alla domenica o alle ferie.

La perdita di lavoro non può in nessun caso essere compensata, né anteriormente né posteriormente, se è dovuta alla concessione di periodi di riposo, periodi di riposo compensativi o semigiornate libere settimanali previsti dalla legge. Si ammette però che le ore di lavoro per giorni festivi che cadono in un giorno feriale e che non sono parificati alla domenica siano compensati anteriormente o posteriormente.